PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione

e

la Regione Piemonte
Assessorato alla formazione professionale

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO SPERIMENTALE

in attuazione dell'Art. 50 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

PREMESSO CHE

Nell'ambito della Programmazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) - Quadro Comunitario di Sostegno per l'Obiettivo 3 2000/2006, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Fonnazione è titolare del Programma Operativo Nazionale (PON) "Azioni di sistema", approvato con Decisione della Commissione Europea C(2000) 2079 del 21.09.2000, la cui riprogrammazione per il periodo 2004-2006 è stata presentata nel corso del Comitato di Sorveglianza del 04.02.2004 ed approvata con decisione n.C (2004) 2913 - H 1075 del 20 luglio 2004.

Il Complemento di Programmazione del sopraindicato PON, modificato dall'ultimo Comitato di Sorveglianza del 04.02.2004, prevede, nell'ambito della Misura C1, l'azione 6 "Apprendistato e contratti di inserimento", riguardante interventi specifici diretti a sostenere la realizzazione di sperimentazioni su attività formative innovative.

La Delibera del CIPE n. 94 del 4 agosto 2000 cofinanzia, a livello nazionale, i Programmi Operativi del QCS dell'Obiettivo 3 2000/2006 FSE a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/87. "Il Libro Bianco sul inercato del lavoro in Italia" del 2001 con le sue *proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità* rinnova la valenza formativa dell'apprendistato e attribuisce al contratto di formazione e lavoro (ora sostituito dal contratto di inserimento) un compito più mirato all'inserimento e al reinserimento del lavoratore in azienda.

L'art. 2 della Legge 14 febbraio 2003 n. 30, delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 16, comma 5, della Legge 24 giugno 1997 n. 196, prevede il riordino degli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza.

Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 30/2003, introduce nella disciplina dell'apprendistato:

- la distinzione in tre tipologie diverse di apprendistato, ciascuna caratterizzata da finalità, utenza e durata differenti;
- la possibilità per l'impresa di rivestire il ruolo di soggetto formativo.

L'art. 50 del sopra citato Decreto Legislativo, "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione", estende la possibilità di assunzione al ventinovesimo anno di età e rimanda alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative, la regolamentazione degli aspetti formativi e la durata del contratto.

CONSIDERATO CHE

La definizione delle regole per l'attivazione della riforma dell'apprendistato, rimessa espressamente alle Regioni dal Decreto Legislativo sopra citato, richiede approfondite analisi e un'accurata conoscenza del contesto su cui la riforma andrà ad impattare.

Lo strumento dell'apprendistato per il conseguimento di un diploma e per un titolo di alta formazione è del tutto nuovo nel panorama italiano e le esperienze finora attivate sono state progettate nell'ambito di un diverso assetto normativo.

L'attuazione sperimentale dell'art. 50 del Decreto Legislativo tichiede, proprio in virtù del carattere innovativo, la massima flessibilità operativa e l'utilizzo di modalità formative alternative progettate e gestite secondo un approccio olistico dell'apprendimento presso l'impresa, l'università, le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo.

SI CONVIENE DI

procedere alla realizzazione di una sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento, di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (IFTS), che coinvolga apprendisti, giovani e adulti, di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni (Azione I);

procedere alla realizzazione di Azioni di sistema per sensibilizzare e diffondere questa nuova tipologia di apprendistato; per realizzare attività complementari alla messa a regime dell'istituto in esame; per la definizione, in sinergia con i vari soggetti del territorio, di modelli didattico-organizzativi relativi a percorsi più strutturati (Azione 2);

attivare con tempestività le procedure di assegnazione delle risorse finanziarie per assicurare l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi stabiliti dalla normativa comunitaria;

prevedere forme di coordinamento nazionale e di coordinamento locale per favorire il confronto, a vari livelli, tra gli attori chiave coinvolti nell'iniziativa e la capitalizzazione dei risultati ottenuti nell'ottica di una graduale messa a regime del sistema.

In particolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali istituirà una Cabina di regia sulle sperimentazioni in apprendistato a livello nazionale, composta da una propria rappresentanza, da un rappresentante per ogni Regione e P.A. partecipante alle sperimentazioni e da una rappresentanza dell'ISFOL, con i compiti di segreteria tecnica e di monitoraggio nazionale sulle sperimentazioni.

Verificare le opportune sinergie con altri progetti regionali e interregionali attualmente in corso.

MODALITÀ E TERMINI DELLA SPERIMENTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003 N. 276 E DELLE AZIONI DI SISTEMA COMPLEMENTARI

La sperimentazione che verrà attuata prevede la realizzazione di due Azioni che presentano forti aspetti di complementarietà ma il cui sviluppo avverrà con tempistiche e secondo modalità di attuazione differenti:

Azione 1: sperimentazione di percorsi formativi volti ad una prima

modellizzazione;

Azione 2: azioni di sistema.

Risultati attesi della sperimentazione:

- l'individuazione di modelli che possano fornire elementi per la definizione della regolamentazione dell'istituto dell'apprendistato di cui all'art. 50 del D. Lgs. 276/03;
- la rilevazione di indicatori per la messa a regime dei modelli sperimentati e che si sono dimostrati efficienti, efficaci e sostenibili;
- una maggiore conoscenza, da parte dei diversi attori del territorio e da parte dei destinatari finali (giovani e adulti), delle opportunità offerte dall'istituto e delle modalità di concreta attuazione dello stesso;
- il potenziamento del sistema nel suo complesso attraverso una maggiore integrazione tra mondo delle imprese, università, istituzioni scolastiche e formative;
- il rafforzamento del concetto di "impresa formativa", mediante la validazione e diffusione delle migliori prassi rilevate.

Azione 1: sperimentazione di percorsi formativi

L'azione consiste nella sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento, di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (IFTS).

I percorsi sperimentali saranno individuati con il concorso dei diversi soggetti chiamati ad essere attuatori dei modelli selezionati. Atenei, Istituzioni scolastiche e formative e imprese dovranno adottare metodologie dell'alternanza formativa, basata su una forte integrazione fra il percorso realizzato in azienda e il percorso realizzato dall' istituzione

formativa coinvolta. A tal fine, è necessario che i diversi soggetti attuatori della sperimentazione cooperino attivamente sin dalle fasi iniziali della progettazione del percorso sperimentale, prestando una particolare attenzione alla valorizzazione dell'impresa come soggetto formativo ed alla definizione delle condizioni di efficacia di processo e delle risorse necessarie a tal fine.

La valorizzazione del percorso in azienda si realizza principalmente attraverso il riconoscimento, da parte dell'istituzione formativa che rilascia il titolo, di crediti formativi acquisiti dall'apprendista, all'interno dell'impresa, mediante lo sviluppo di piani formativi individuali realizzati con l'ausilio di un tutor aziendale che collabora con il tutor formativo.

In particolar modo l'impresa dovrà definire, congiuntamente all'istituzione formativa:

- il piano formativo individuale dell'apprendista;
- il percorso formativo interno e esterno all'impresa (contenuti, articolazione temporale ecc.);
- le attività che l'apprendista sarà chiamato a svolgere in situazione lavorativa;
- le modalità di verifica e certificazione delle competenze acquisite mediante l'attività lavorativa;
- il ruolo e le funzioni del tutor aziendale e le modalità di interfaccia di quest'ultimo con gli altri soggetti di supporto / riferimento per l'apprendista.

L'impresa deve essere concepita e deve agire e strutturarsi come luogo di apprendimento e formazione per l'apprendista.

Il titolo di studio e le eventuali ulteriori acquisizioni maturate nell'ambito del contratto di apprendistato saranno registrati sul "Libretto formativo del cittadino", così come indicato nell'articolo 2 lettera i) del Decreto Legislativo n. 276/2003.

Azione 2: azioni di sistema

Parallelamente all'avvio delle sperimentazioni saranno messe in campo *Azioni di sistema* strategiche al fine di assicurare il raggiungimento dei risultati attesì, e definitì nella presente intesa, in armonia con gli indirizzi di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 276/03.

Nel dettaglio verranno attivate:

 azioni di sensibilizzazione/informazione/formazione dei vari attori che svolgono attività di orientamento e che saranno coinvolti nella realizzazione dei percorsi formativi (Atenei, Istituzioni scolastiche e formative, imprese, Centri per l'impiego, Enti ed Amministrazioni locali, ecc.);

- azioni di sensibilizzazione/informazione specifiche rivolte ai destinatari finali (giovani e adulti, occupati e disoccupati);
- azioni per una seconda modellizzazione didattico-organizzativa per il conseguimento prioritariamente di titoli secondari, sviluppate mediante il coinvolgimento attivo dei diversi sistemi formativi, scolastici e del lavoro.

Termini per la conclusione delle Azioni 1 e 2

Il termine ultimo per la conclusione delle attività è fissato al 30/06/2008.

Come previsto dalla normativa comunitaria in materia, in nessun caso sarà possibile riconoscere le spese, pagate dai beneficiari finali, dopo il termine del 31/12/2008, nemmeno in presenza di obbligazioni contratte prima di tale termine.

In caso di mancato utilizzo entro il 31/12/2006 di almeno il 70% dell'importo impegnato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione potrà revocare il finanziamento assegnato alla Regione nei limiti delle somme inutilizzate.

LA REGIONE PIEMONTE

si impegna ad attivare secondo le modalità e i termini sopra riportati:

- una prima sperimentazione dei percorsi di formazione in alternanza volti all'acquisizione di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, nonché per la specializzazione IFTS, rivolti a circa centocinquanta giovani e adulti tra i 18 e i 29 anni inseriti in imprese piemontesi con un contratto di apprendistato e aventi i requisiti (titolo di studio) per l'accesso ai percorsi formativi oggetto della sperimentazione (Azione 1);
- azioni di sistema per sensibilizzare e diffondere questa nuova tipologia di apprendistato, mediante attività complementari alla definizione, in sinergia con i vari soggetti del territorio, di modelli didattico-organizzativi utilizzabili per la fase di messa a regime relativa ai percorsi più strutturati (Azione 2), da realizzare attraverso l'utilizzo di fondi propri, ipoteticamente a partire dal 2006;
- utilizzare procedure aperte di selezione dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti Comunitari in materia, nonché di quanto stabilito dal Quadro Comunitario di Sostegno e dal Programma Operativo Nazionale Obiettivo 3 a proposito di procedure di affidamento;

- costituire una Cabina di regia regionale con funzioni di monitoraggio, composta da referenti nominati in seno al Comitato di Pilotaggio regionale sull'apprendistato, allargata ai rappresentanti dei soggetti attuatori (Atenei, Istituzioni scolastiche e formative, imprese), da rappresentanti designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione e da rappresentanti delle associazioni datoriali e dei prestatori di lavoro;
- partecipare attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale
 e a collaborare alle attività di monitoraggio concordate;
- gestire le risorse finanziarie rese disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione, compatibilmente con i vincoli di destinazione dei fondi;
- predisporre relazioni trimestrali sugli stati di avanzamento delle attività, contenenti anche i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale secondo le scadenze previste dal PON;
- predisporre una relazione finale sui risultati quali-quantitativi conseguiti;
- svolgere le funzioni di controllo e di verifica ex ante, in itinere ed ex post degli interventi finanziati previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale;
- applicare il Reg. (CE) n. 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, il Reg. (CE) n. 1784/99 relativo al FSE, nonché il Reg. (CE) n. 438/01, modificato dal Reg. (CE) n. 2355/02, e il Reg. (CE) n. 448/01, riguardanti rispettivamente i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali e le rettifiche finanziarie;
- osservare, in coordinamento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione, le disposizioni in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. (CE) n. 1159/2000;
- osservare, e fare osservare ai soggetti individuati, le norme in materia di spese ammissibili previste dal Reg. (CE) n. 448/04;
- osservare le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato;
- rendere disponibile, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione, la documentazione necessaria ai fini degli adempimenti di competenza della Direzione Generale.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI si impegna a:

- svolgere le funzioni di coordinamento generale dell'iniziativa, così come previsto per gli interventi cofinanziati dal FSE nell'ambito del citato PON;
- istituire la cabina di regia sulle sperimentazioni in apprendistato a livello nazionale;
- svolgere le funzioni di valutazione dell'iniziativa nell'ambito della più generale valutazione delle sperimentazioni dell'apprendistato di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 276/03;
- assegnare a favore della Regione Piemonte, le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione della sperimentazione, con le caratteristiche e modalità sopra indicate, stimate in Euro 2.300.000,00; tali risorse saranno rese disponibili tenendo conto dell'effettiva liquidità di cassa e nel rispetto degli adempimenti previsti dagli artt. 31 e 32 del Reg. (CE) n. 1260/1999;
- erogare, un anticipo del 7% in seguito al decreto di approvazione e ammissione al finanziamento dei progetti selezionati, e successivi pagamenti intermedi su certificazione trimestrale della Regione al Ministero, corredata da relazione sull'andamento della sperimentazione;
- inoltrare le richieste di pagamento pervenute dalla Regione Piemonte al Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS IGRUE e fornire informazioni sugli esiti di tali richieste;
- inviare alla Commissione Europea e al Ministero dell'Economia e delle Finanze le certificazioni di spesa previste dall'art. 32 del Reg. (CE) n. 1260/1999, previa acquisizione del relativo rendiconto trimestrale da parte della Regione Piemonte.

Regione Piemonte

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Il Sottosegretario

L'Assessore Regionale alla Formazione Professionale

> Mariangela Cotto Mariangela Cotto

On. Pasquale Viespoli

1 4 DIC. 2008